

Art. x.

(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-bis

*Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*

*L' invasione per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.*

*Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.*

*Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.*

*E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione..».*

2. All'articolo 4, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente: “*i-quater*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale.”.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. *rave party*). I casi che si sono finora presentati hanno riguardato *meeting*, organizzati mediante un "passa parola" clandestino, realizzato attraverso il *web* e soprattutto attraverso i *social network*, che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti.

L'articolo in esame, rubricato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali”, al **comma 1** inserisce nel codice penale l'articolo **434-bis**, recante “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Il nuovo articolo 434-bis c.p., al primo comma, definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un

raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Il secondo comma dell'articolo 434-bis stabilisce che chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Il terzo comma dell'articolo 434-bis prevede che per la mera partecipazione all'invasione di cui al primo comma la pena è diminuita.

Il quarto comma dell'articolo 434-bis dispone che venga sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei casi medesimi per realizzare le finalità dell'occupazione.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, mediante la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, consente l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza anche nei confronti degli indiziati del delitto di cui al nuovo articolo 434-bis, del codice penale.

## RELAZIONE TECNICA

L'intervento, di carattere ordinamentale, è insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare vengono apprestate misure volte a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto dei reati, già svolta dalle competenti autorità dello Stato.